

Impattano le norme di rivalutazione dei beni aziendali susseguitesì negli ultimi 20 anni

DS6901

DS6901

Affrancamento con le pinze

Può essere più conveniente la sospensione su saldi e riserve

Si tenga conto, però, che non sono "in sospensione di imposta" e quindi non possono essere affrancate, le riserve iscritte a seguito di rivalutazioni con rilevanza esclusivamente civilistica (come quella prevista dall'art. 110 del dl 104/2020)

DI FRANCESCO LEONE

Non tutte le imprese traggono vantaggio dall'affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione e delle riserve in sospensione di imposta. L'imposta sostitutiva (Ires e Irap) del 10% (con la prima rata da versare entro giugno 2025) è sicuramente più vantaggiosa rispetto all'aliquota ordinaria del 24%. Tuttavia, nonostante questo vantaggio generale, ogni impresa deve valutare attentamente la propria situazione, poiché in determinate circostanze potrebbe essere più conveniente mantenere lo stato di sospensione sui saldi e sulle riserve.

La maggiore attenzione va prestata sicuramente sui saldi attivi derivanti dalle numerose norme di rivalutazione dei beni aziendali che si sono susseguite negli ultimi due decenni. Si tenga conto, però, che non sono "in sospensione di imposta" e quindi non possono essere affrancate, le riserve iscritte a seguito di rivalutazioni con rilevanza esclusivamente civilistica (come quella prevista, da ultimo, dall'art. 110 del decreto-legge n. 104/2020).

La normativa non specifica quali saldi

attivi di rivalutazione, riserve e fondi in sospensione d'imposta possano essere affrancati. Tuttavia, si può dedurre l'ambito oggettivo considerando le singole disposizioni che hanno portato all'iscrizione di tali voci nel patrimonio netto delle società.

In generale, le riserve e i fondi in sospensione d'imposta sono quelli in cui la tassazione è posticipata a un momento successivo (si veda, in particolare, la definizione contenuta nella circolare n. 40/2002). Per alcune riserve ("in sospensione integrale"), sussiste un vincolo assoluto che ne comporta tassazione per qualsiasi forma di utilizzo. Per altre riserve ("in sospensione moderata") la tassazione opera solo in caso di distribuzione, mentre viene consentito, senza scontare tassazione, l'utilizzo per finalità diverse (la copertura delle perdite o l'attribuzione a capitale).

L'affrancamento comporta la cessazione del regime di sospensione, consentendo alle riserve in sospensione integrale di essere utilizzate liberamente per qualsiasi finalità e a quelle in sospensione moderata di essere distribuite ai soci. Tuttavia, la scelta di affrancare le riserve richiede una chiara comprensione di come si intendano utilizzarle.

Vanno così valutate le seguenti situazioni:

Distribuzione delle riserve: Se l'impresa intende distribuire le riserve, l'affrancamento risulta vantag-

gioso. Versando il 10% di imposta sostitutiva, l'impresa evita la tassazione ordinaria (24%) sulla successiva distribuzione. Resta ferma la tassazione del dividendo in capo ai soci percettori, secondo le regole ordinarie. È utile ricordare che per le società di persone, all'affrancamento delle riserve non consegue anche la tassazione in capo ai soci, rendendo così questa opzione particolarmente vantaggiosa.

Utilizzo delle riserve per coprire perdite: Se l'impresa intende utilizzare le riserve in sospensione di imposta a coperture delle perdite, l'affrancamento non è vantaggioso, almeno con riferimento a quelle in sospensione moderata, poiché tale utilizzo non avrebbe comunque generato tassazione in capo alla società.

Operazioni straordinarie: Se l'impresa sta per intraprendere un'operazione straordinaria, la convenienza all'affrancamento potrebbe venire meno nelle ipotesi in cui si stima che dall'operazione non emergano le condizioni per la ricostituzione delle riserve in sospensione di imposta (come avviene, ad esempio, nelle fusioni prive di avanzo). In tali situazioni, infatti, le riserve scomparirebbero, rendendo superfluo l'avvenuto affrancamento.

— © Riproduzione riservata —

